
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'illegittima iscrizione ipotecaria costituisce un'ipotesi di danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria

L'illegittima iscrizione ipotecaria costituisce un'ipotesi di danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria. L'iscrizione ipotecaria, stante la consultabilità da parte di chiunque dei registri immobiliari e la conseguente pubblicità in tal modo conferita all'insolvenza del debitore, è di per sé lesiva della reputazione di questo ultimo.

Giudice di pace di Catania, sezione prima, sentenza del 15.06.2015

...omissis...

Dalla documentazione, agli atti di parte attrice, risulta che l'illegittimità della iscrizione ipotecaria "xxxxxxx", è stata accertata con la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data 10/11/14. Con detta sentenza, la Commissione Tributaria citata dichiarava la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di mora.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'illegittima iscrizione ipotecaria costituisce un'ipotesi di danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria.

L'iscrizione ipotecaria, stante la consultabilità da parte di chiunque dei registri immobiliari e la conseguente pubblicità in tal modo conferita all'insolvenza del debitore, è di per sé lesiva della reputazione di questo ultimo. Corte App. Catania 29/07/14.

La illegittima iscrizione ipotecaria, in quanto traente origine da un debito riconosciuto ab origine inesistente, costituisce un fatto illecito produttivo di danno, sia sotto il profilo dell'astratta impossibilità di disporre del bene ipotecato, sia quale lesione all'onore e alla reputazione derivante dal marchio di insolvibilità impresso al soggetto; il danno deve considerarsi in re ipsa ed è liquidabile in via equitativa. Trb. Brindisi 02/03/1 lanuova giur. Civ., 2012, 1, 1, nota di Bellante.

Inoltre, con sentenza 9039/94, la Cass. Sez. 3 dichiara che: " La situazione descritta, ritiene l'Organo giudicante abbia provocato agli attori un danno ex art. 2043 c.c. qualificato dall'illegittima iscrizione di garanzia ipotecaria. (...) Deve aggiungersi, inoltre, che il principio secondo cui alla mancata cancellazione dell'ipoteca consegue il diritto del debitore al risarcimento del danno - il quale è "in re ipsa" e trova la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dal creditore - si riferisce esclusivamente all'"an debeatur", che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di xxxxxx ... xxxxxx..."

Ciò detto, in accoglimento della domanda attorea, dichiarato che la responsabilità dei fatti per cui è causa è da addebitare alla xxx., si condanna la xxx. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma liquidata in via equitativa in Euro 500,00, oltre alle spese di lite liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R. G. n. 1377/15, dichiarata contumace la xxx dichiarato che la responsabilità dei fatti per cui è causa è da addebitare alla xxxa., condanna la xxxx al pagamento, in favore dell'attrice, della somma liquidata in via equitativa in Euro 500,00, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi Euro 343,00, di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 300,00 per compensi, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Catania, il 11 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.